

Verbale di Assemblea straordinaria 1S/2021

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 21:15, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 come convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., stante il vigente stato di emergenza sanitaria e le connesse esigenze di contenimento del contagio da COVID-19, mediante uso della piattaforma jitsi meet, si è riunita in 2ª convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione nuovo statuto per adeguamento d.lgs. n. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore);

Risultano presenti i soci Belcaro Annunziato, Mazza Paola, Pitari Gianluca, Ruga Mariasaveria, Tolomeo Angelo Maria, ciascuno in collegamento dal proprio domicilio.

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione, sig.ra Mazza Paola. Viene designato ad assisterla, in qualità di Segretario f.f., il sig. Pitari Gianluca, stante l'assenza del segretario in carica sig. Carlo Scaccia. Il Presidente, dopo aver proceduto al riconoscimento dei partecipanti e aver constatato che l'Assemblea in 1ª convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea medesima, dichiara valida la seduta in seconda convocazione dando atto che, per le peculiari modalità di svolgimento della presente Assemblea e le vigenti misure anticontagio, le operazioni di verbalizzazione saranno concluse con successiva e separata sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.

Viene introdotto il punto indicato all'o.d.g.: Approvazione nuovo statuto per adeguamento d.lgs. n. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore). Il Presidente, vista la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione al d.lgs. n. 117/2017 ed alla normativa di regolamentazione del Terzo Settore e ravvisata l'opportunità di avvalersi della cd. "procedura semplificata" di approvazione prevista dalla summenzionata normativa (ovvero con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie), illustra le caratteristiche del nuovo Statuto come già elaborato e discusso in seno al Consiglio direttivo sulla base della consulenza e delle indicazioni acquisite presso il Centro Servizi per il Volontariato-CSV di Catanzaro.

Si procede quindi a dare lettura e ad esaminare articolo per articolo il contenuto del nuovo Statuto associativo, evidenziando le novità e le differenze rispetto allo Statuto finora vigente. Al termine della lettura si apre ampia discussione con tutti i presenti all'esito della quale si passa alla votazione.

L'Assemblea vota all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Al Presidente (e al Vicepresidente, sig. Belcaro Annunziato, in caso di impedimento del primo) vengono demandate tutte le attività inerenti la registrazione del nuovo Statuto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. n. 117/2017.

Presidente e Segretario f.f. vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto predisposti in triplice originale per gli adempimenti necessari alla successiva registrazione.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, l'Assemblea in videoconferenza viene conclusa alle ore 22:35, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario f.f.



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrazione n. 28 APR. 2021 al n. 70
Data 30 Imposta versata 0,00 esente



IL FUNZIONARIO
Anna Flastino



STATUTO

Organizzazione di Volontariato
Associazione di Volontariato La Masnada ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione di volontariato **La Masnada ODV**", da ora in avanti denominata "**ODV**", con sede legale nel comune di Cropani alla via Tangeri, n. 20 e con durata illimitata. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito della promozione della cultura e dell'istruzione mediante lo sviluppo e la diffusione di attività di tipo educativo e formativo aventi carattere culturale, artistico (letterario, teatrale, musicale), sociale, tecnologico, artigianale, turistico, ricreativo. L'Associazione non ha limiti territoriali ed intende operare anche nel territorio nazionale ed internazionale. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS lett.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo verranno realizzate le seguenti attività:

- redazione, pubblicazione e distribuzione della rivista di letteratura e cultura "La Masnada"
- cura e mantenimento del sito web www.lamasnada.it;
- organizzazione di incontri con alta valenza socio-culturale (convegni, dibattiti, festival letterari) in cui verranno valorizzati libri, scrittori, attività letterarie e artistiche;
- promozione e diffusione della letteratura e di tutte le forme di espressione artistica;
- organizzazione di concorsi letterari senza fine di lucro;
- organizzazione di manifestazioni culturali volte alla incentivazione della lettura e di altre iniziative che coinvolgano soggetti privati, strutture, enti pubblici e associazioni affini;
- iniziative volte alla promozione della solidarietà sociale;



- pubblicazione eventuale di atti di convegni, seminari, nonché di studi e ricerche compiute.
- promozioni di iniziative a carattere tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo
- partecipazioni a iniziative di carattere socio-culturale di terzi e promozione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sopra indicate.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.¹

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro² che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono soci dell'Associazione quelli già iscritti alla data odierna che condividono il presente statuto e quelli che, presentati da un socio effettivo, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Le categorie di soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori.

Sono i soci che hanno ispirato i principi guida e dato il via alla costituzione dell'Associazione; essi hanno i medesimi obblighi e diritti dei soci ordinari.

b) Soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche (o giuridiche) che condividono i principi e gli scopi sociali.

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento – devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

¹ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts).

² La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa*; in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (co. 2, art. 32 Cts).

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega se maggiorenni e in regola con le quote associative;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo³;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. E' prevista l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che non possono essere nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati⁴.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

³ Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

⁴ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare al suo interno le cariche di Presidente e Vicepresidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo può essere composto da 3 o 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza associate ovvero indicate dagli enti associati. In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico⁵ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁶

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁷, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

⁵ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale

⁶ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**)

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁸

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione può anche redigere un bilancio previsionale da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 16
(Bilancio sociale e trasparenza)

L'Associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'Associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

⁷ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

⁸ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁹il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Potranno esaminare i libri associativi, nei 2 (due) mercoledì precedenti all'assemblea annuale dei Soci, formulando richiesta scritta rivolta all'organo direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m.¹⁰

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

⁹ se previsto l'Organo di controllo.

¹⁰ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Addì, 13 aprile 2021

Il Segretario f.f.



Il Presidente

